

## **TI\_GERICHTE 34.2004.38 vom 29. November 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-11-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2004.38](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2004.38)

FR: TI\_GERICHTE 34.2004.38 du 29 novembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 34.2004.38 del 29 novembre 2004

### **Regeste**

sostituzione della rendita di invalidità LPP con rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento; principio del carattere vitalizio della rendita di invalidità valido solo per la previdenza obbligatoria

### **Erwägungen**

#### **E. 13**

cpv. 2 ultima cifra del Regolamento, se al raggiungimento dell'età di pensionamento una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI, la rendita di vecchiaia risultante dall'aver di vecchiaia ai sensi della LPP viene paragonata alla rendita d'invalidità ai sensi della LPP. Nel caso in cui la rendita di vecchiaia fosse inferiore la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del presente regolamento. Vale quindi il principio secondo cui al raggiungimento dell'età di pensionamento la rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia. 2.3. In base alle disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui l'assicurato, prima dell'età del pensionamento, percepisce una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata, poiché, secondo l'art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF 123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell'11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95). Con una pronuncia del 24 luglio 2001 l'Alta Corte, esprimendosi sulla sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, "Die berufliche Vorsorge". Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA non pubblicata dell'11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95). 2.4. Come rilevato dalla Fondazione convenuta, questa sentenza è stata oggetto di vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale il TFA, con la sua pronuncia, aveva ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della separazione dei poteri operando un'inspiegabile ingerenza in un campo, quello della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto espressamente riservare alla

libertà dispositiva degli istituti di previdenza. L'estensione dei principi LPP alla previdenza professionale sovraobbligatoria non sarebbe stata del resto giustificata nemmeno dal richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della previdenza professionale. Secondo la dottrina, la pronuncia in oggetto partiva inoltre da presupposti errati e misconosceva in particolare che i diritti scaturenti da un'invalidità non si esauriscono nel diritto alla rendita d'invalidità. Nel senso di una prestazione accessoria e nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia dell'invalido fino al momento in cui questi ha riacquisito la capacità di guadagno o ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'aver di vecchiaia continua pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell'ultimo salario assicurato (art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto ordinamento vuole fare in modo che l'invalido possa disporre, nel caso di ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale a quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la dottrina, non poteva essere seguito il TFA laddove affermava che la diminuzione delle prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all'invalidità stessa che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare, l'incremento dell'aver di vecchiaia. In linea generale invece - argomentava ancora la dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base dell'ultimo salario assicurato prima dell'insorgenza dell'incapacità di guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituiva una critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP. La dottrina sottolineava infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza avrebbe avuto conseguenze disastrose per l'equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di conseguenza, mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza. Evidenti sarebbero stati inoltre gli svantaggi per gli assicurati attivi e i loro aventi diritto i quali si sarebbero visti imporre contributi supplementari destinati a coprire gli importanti deficit tecnici che ne deriverebbero. Siffatta conseguenza avrebbe costituito una crassa disparità di trattamento rispetto agli assicurati invalidi (cfr. Moser, Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24 Juli 2001 – Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 2001, pag. 1376 segg. e in: Schweizer Personalvorsorge 12/01, pag. 865 segg.; Schweizer Personalvorsorge 1/02, pag. 11; Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24 Juli 2001, "in: SZS 2002 pag. 159 seg.; Riemer "Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG - obligatorium und vertragsrecht", in: SZS 2002 pag. 168; Wirz, "Das eidgenössische Versicherungsgericht schießt den vogel ab", in: plädoyer 2002 pag. 3; si veda anche Schneider, "ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle", in: SZS 2002 pag. 201 segg.; Kahil-Wolff, Pacifico, in AJP 2003 pag. 841 segg.; Stauffer, Lebenslängliche Invalidenrente, Altersrentenkoordination und Zuständigkeitsbestimmung - schöpferische Rechtsprechung oder systemwidrige Eingriffe des EVG?, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2002, pag. 54). 2.5. Nelle vertenze sottopostegli successivamente alla resa della pronuncia federale in oggetto, questo Tribunale, pur avendo preso atto delle critiche della dottrina

appena riassunte, considerato come la sentenza federale in questione fosse stata emessa in una vertenza ticinese dalla I a Camera del TFA, nella composizione di cinque giudici, e fosse stata pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF 127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag. 8), non ha potuto far altro che conformarvisi. Il TCA ha peraltro sottolineato che sarebbe stato semmai compito dell'Alta Corte quello di modificare tale giurisprudenza, o, se del caso, del legislatore di adottare eventuali correttivi (cfr., fra l'altro, le STCA non pubblicate del 18 febbraio 2002 in nella causa P., 34.2001.31; del 3 maggio 2002 nella causa O., 34.2001.70; del 25 novembre 2002 nella causa S., 34.2002.13; del 10 febbraio 2003 nella causa P., 34. 2002.8, tutte cresciute in giudicato). 2.6. Con una pronuncia del 24 giugno 2004 (in re K., B 106/02, pubblicata in DTF 130 V 369 nella Raccolta ufficiale), il TFA, tenendo conto delle numerose critiche espresse in dottrina avverso i principi stabiliti in DTF 127 V 259 (cfr. le citazioni al consid. 2.4), si è infine distanziato da questa prassi. Rilevando in particolare come il disposto di cui all'art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. - giusta il quale la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale - in realtà si rivolga unicamente al legislatore e rivesta carattere programmatico, la Massima Corte federale delle assicurazioni ha riconosciuto che nessuna prestazione concreta può essere direttamente inferita da tale norma. Per il resto, ha innanzitutto dato atto che la perdita previdenziale conseguente alla sostituzione della rendita d'invalidità con una prestazione di vecchiaia d'importo inferiore non è dovuta all'invalidità stessa e al fatto che questa avrebbe impedito l'ulteriore finanziamento delle prestazioni previdenziali. In effetti, in questi casi la gran parte dei piani previdenziali conosce l'istituto della liberazione dal pagamento dei premi in forza del quale, fino al raggiungimento dell'età della pensione, l'avere di vecchiaia continua ad essere incrementato mediante specifici accrediti calcolati sulla base del salario che era assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità in modo che l'invalido possa disporre per il caso di pensionamento di accrediti di vecchiaia corrispondenti a quelli spettanti all'assicurato attivo presentante il medesimo salario assicurato (Kieser, Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Berufliche Vorsorge 2002, pag. 151; Moser/Stauffer/Vetter, op. cit., pag. 1379; Walser, op. cit., pag. 166; cfr. anche, per la previdenza obbligatoria, l'art. 34 cpv. 1 lett. b LPP in relazione con l'art. 14 OPP 2). D'altra parte il TFA ha pure ravvisato nella circostanza di obbligare, senza una relativa base statutaria, un istituto di previdenza a fornire prestazioni per le quali in passato non sono stati versati contributi, una violazione del principio di equivalenza che si pone quale obiettivo l'equilibrio tecnico tra le entrate e le uscite (consid. 6.2 e 6.3 della pronuncia; cfr. pure Schneider, op. cit., pag. 214 segg.; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 7a ed., Berna 2000, pag. 205 seg.; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., Berna 2003, pag. 60). In tali condizioni, accertati gli estremi per procedere a una modifica della precedente prassi, il TFA ha stabilito che la questione di sapere se il diritto a una rendita d'invalidità sussista solo fino al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente se sia possibile la sua sostituzione con prestazioni di vecchiaia inferiori a quelle (d'invalidità) precedentemente erogate, è stata demandata, nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria e nei limiti legali, al potere discrezionale degli istituti di previdenza (consid. 6.4 della sentenza DTF 130 V 376; cfr. i riferimenti ivi citati; in questo senso cfr. anche il tenore del nuovo art. 49 cpv. 1 seconda frase LPP, introdotto dalla novella del 3 ottobre 2003 [1a revisione della LPP], il

quale, con effetto dal 1° gennaio 2005, statuirà espressamente che gli istituti di previdenza "possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età del pensionamento" [cfr. RU 2004 1677, 1685, 1699]) (cfr. espressamente in questo senso il TFA nella sentenza non pubblicata del 31.8.04 in re W., B 26/03). Questa giurisprudenza è stata successivamente confermata anche in alcuni casi ticinesi (cfr. STFA del 31 agosto 2004 in re P., B 26/03 e in re S., B 4/03 e STFA del 30 settembre 2004 in re L., B 57/04, in re G., B 38/04, in re F., B 58/04 e in re V., B 53/04).

2.7. Nella fattispecie, la lite verte sul diritto a prestazioni scaturenti dalla previdenza sovraobbligatoria. In tali condizioni, alla luce della più recente giurisprudenza del TFA, l'operato della Fondazione convenuta, che ha inteso corrispondere, dal 1° giugno 2003 e in conformità al contratto previdenziale vigente tra le parti, una prestazione di vecchiaia di entità inferiore a quella d'invalidità precedentemente erogata – ma comunque superiore alla rendita d'invalidità vitalizia che spetterebbe all'assicurata secondo l'art. 24 LPP, di fr. 1'105 annui (cfr. V) -, non si rivela censurabile. Quanto all'importo della prestazione di vecchiaia che spetta a AT 1, la Fondazione ha fatto rilevare di essere incorsa in un errore nel calcolo della prestazione di vecchiaia dovuta dall'assicurata dal 1. giugno 2003, la quale non ammonterebbe a fr. 3'752, come comunicato inizialmente, bensì a fr. 1'880 annui cui andrebbe tuttavia aggiunta una prestazione di libero passaggio a favore dell'assicurata di fr. 15'372 oltre interessi (V). L'interessata, richiesta in merito dal TCA, ha dichiarato di ritenere corretto il calcolo della prestazione operato dalla convenuta (XI, XIII). In queste condizioni, esaminato il calcolo dettagliato della rendita di vecchiaia esposto dalla Fondazione nell'allegato di risposta (cfr. V, pag. 8segg.) e vista l'adesione allo stesso espressa dall'assicurata (XIII), questo Tribunale ritiene accertato il diritto di AT 1 a percepire, dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, una rendita di vecchiaia della previdenza professionale di fr. 1'880 annui così come il diritto al versamento di una prestazione di libero passaggio di fr. 15'372 oltre interessi.

2.8. La petizione deve pertanto essere respinta. Di conseguenza, a far tempo dal 1° giugno 2003 a AT 1 è riconosciuta una rendita di vecchiaia fr. 1'880 annui in sostituzione della rendita d'invalidità versata in precedenza. L'interessata ha pure diritto al trasferimento a suo favore di una prestazione di libero passaggio di fr. 15'372 oltre interessi.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.